



UNIVERSITÀ
LUM Jean Monnet



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Convenzione tra l'Università LUM Jean Monnet e l'Ufficio Scolastico Regionale, per la Puglia per la realizzazione di attività di orientamento rivolte agli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore della Regione Puglia

TRA

L'Università LUM Jean Monnet (nel seguito LUM.) con sede in Casamassima c/o " Il Baricentro", S.s. 100 Km 18, CAP 70010 Casamassima (BA), C.F. 93135780729, rappresentata dal Rettore, Dott. Emanuele De Gennaro

E

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale (nel seguito Direzione), con sede in Via Castromediano n. 123 - 70126 Bari - Codice Fiscale 80024770721, rappresentato dal Direttore Generale dr.ssa Lucrezia Stellacci, domiciliata per la carica pro-tempore presso la sede citata;

PREMESSO

- che la legge-delega di riforma degli ordinamenti scolastici 28 marzo 2003, n. 53 individua anche l'orientamento nel novero dei principi e criteri direttivi del sistema educativo di istruzione e di formazione;
- che, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera i) della citata legge n. 53/2003 prevede che gli istituti ricompresi nel secondo ciclo di istruzione, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
- che tra la LUM e la Direzione si vuole instaurare una proficua collaborazione in diversi ambiti e per diverse iniziative, orientata a favorire un raccordo stabile tra il sistema scolastico pugliese e la Libera Università Mediterranea;

TENUTO CONTO

oltre che della citata legge n. 53/2003 anche di atti normativi connessi ai temi dell'orientamento.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

1. Le parti convengono sulla seguente definizione dell'orientamento, proposta dall'UNESCO (1970) e ripresa dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane), come base della loro attività: "orientare vuol dire mettere in grado l'individuo di prendere coscienza di sé e di progredire, con i suoi studi e la professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo di contribuire al progresso della società e di raggiungere pieno sviluppo della persona umana".

2. Partendo da questo concetto fondamentale, le parti convengono sulla necessità di ispirare la propria attività, nell'attuazione della presente convenzione, ai seguenti principi:

- a. l'orientamento è sempre individualizzato;
- b. l'orientamento si propone in modo efficace solo se lo studente è, e si sente, protagonista dell'azione orientativa, all'interno di un percorso di auto-orientamento;
- c. l'orientamento ha una finalità individuale e sociale.

Art. 3

1. Le parti concordano sulla opportunità che alla definizione dei piani operativi per le azioni che abbiano come destinatari gli studenti e i docenti delle scuole secondarie superiori partecipi almeno una Scuola-capofila per ciascuna tipologia di Istituto superiore e per ciascuna Provincia della Regione Puglia e che, nell'ambito di ciascun Istituto che autonomamente aderisca al progetto, venga individuato un docente referente.

Art. 4

1. In attuazione dei principi e degli intenti programmatici enunciati nell'articolo 2 della presente convenzione, la Direzione e il Politecnico concordano di ritenere di immediato interesse un efficace raccordo tra le scuole secondarie superiori della Regione Puglia e la LUM, fermo restando l'impegno comune per la costruzione di un sistema stabile di relazioni fra queste e le altre Università della Regione stessa, nonché con gli altri soggetti interessati alla tematica dell'orientamento.

2. In particolare, la Direzione si impegna a diffondere e a promuovere l'adesione delle scuole secondarie superiori della Regione Puglia alla realizzazione dei progetti di orientamento che si concerteranno con la LUM, attraverso il sostegno:

- alla realizzazione di una rete telematica per lo scambio di informazioni;
- al raccordo fra la LUM, i dirigenti scolastici e i docenti referenti delle scuole coinvolte nel progetto, per la ricerca, l'individuazione e la diffusione dei "SAPERI MINIMI", intesi come conoscenze che, all'uscita dalla scuola secondaria superiore, si ritengono funzionali per gli studenti sia per un inserimento rapido ed efficace nei percorsi didattici universitari, sia per la progettazione e somministrazione di test di autovalutazione degli studenti, finalizzati alla verifica dell'interesse, delle attitudini, nonché della preparazione, anche ai fini della rilevazione di eventuali debiti formativi o situazioni di eccellenza.

3. L'Università si impegna:

- alla realizzazione di work group interattivi realizzati con i docenti delle scuole secondarie superiori, al fine di condividere strumenti operativi che rendano efficace ed effettivo il raccordo tra gli istituti superiori e l'Università;
- alla realizzazione di "giornate di orientamento" e di corsi di carattere metodologico ed orientativo supportate dalla somministrazione di questionari e di colloqui individuali specificatamente rivolti agli studenti delle scuole secondarie superiori della Regione Puglia;
- a mettere a disposizione le risorse umane (docenti, personale tecnico e amministrativo, studenti e laureati da non più di due anni) e strumentali (materiale informativo cartaceo, banche dati, CD, ecc.), prevedendo percorsi privilegiati per eventuali studenti diversamente abili, per il raggiungimento degli obiettivi citati.

Art. 5

1. La presente convenzione ha durata triennale e, al termine di tale periodo, potrà, su richiesta di una delle parti presentata almeno due mesi prima della scadenza, essere rinnovata, fatte salve eventuali modifiche che dovessero essere concordate o salvo disdetta di una delle parti che potrà essere esercitata solo dopo il primo anno. Tale disdetta avrà efficacia decorsi 90 giorni successivi dal ricevimento di apposita lettera raccomandata, fatti comunque salvi gli effetti degli accordi applicativi eventualmente stipulati in corso di vigenza della presente convenzione.

Art. 6

1. Il personale impegnato nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il medesimo personale, compresi eventuali collaboratori esterni comunque designati dalle parti, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, individuati quali sedi di espletamento delle attività, ad





UNIVERSITÀ
LUM

Jean Monnet



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

3. Gli obblighi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (art. 2 del D.I. 363/98); tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 7

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti anche verbalmente per l'attività convenzionale, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.

2. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

3. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate dei diritti sanciti dall'art. 13 della legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Bari, 6 Dicembre 2007

Per l'Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia

IL DIRETTORE GENERALE
Dot. ssa Lucrezia Stellacci

Per l'Università LUM Jean Monnet
di Casamassima

IL RETTORE
Prof. Emanuele De Gennaro